

Conto corrente bancario - Recesso della banca – Preavviso – Legittimità (cod. civ., artt. 1373, 1375 e 1855)

È legittimo e conforme ai principi di buona fede il recesso della banca da un contratto di conto corrente a tempo indeterminato, ove sia stato dato il preavviso nel rispetto dei termini stabiliti e siano state fornite le ragioni a supporto della decisione di recedere. (FP)

FATTO

La parte ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente, lamentava la chiusura improvvisa ed immotivata dello stesso, avvenuta con un preavviso di soli cinque giorni. In particolare, riferiva che in data 3.08.2017 l'intermediario inviava una prima comunicazione di esercizio del diritto di recesso dal predetto contratto, recesso che in realtà si perfezionava, in maniera definitiva, in data 16.02.2018, a seguito di una seconda comunicazione avvenuta in data 08.02.2018. Esasperato e infruttuosamente il reclamo, ricorreva all'ABF rivendicando gli interessi non corrisposti sul c/c per il lasso di tempo di 80 giorni intercorrenti tra il 16.02.2018 e l'08.05.2018 (data di scadenza naturale del contratto, a dire del ricorrente, al tasso del 1,899%); inoltre, poiché la condotta dell'intermediario gli avrebbe causato un danno materiale e morale dovuto alle lungaggini dei tempi di ricerca di un nuovo conto corrente presso altra banca, ne chiedeva il ristoro quantificandolo forfettariamente in euro 30.000,00. In sede di controdeduzioni, l'Intermediario specificava che parte ricorrente era titolare di un c/c acceso il 4.01.1999 presso un intermediario terzo, contratto ceduto al convenuto nel 2017; riferiva che il mese precedente alla chiusura del conto, la ricorrente sottoscriveva una variazione delle condizioni economiche, relative al tasso creditore tra il 6.5.17 ed il 6.5.18 e che, in data 3.8.2017, "valutato il merito creditizio", la banca esercitava il diritto di recesso dal c/c dando un preavviso di due mesi. A seguito di reclamo, e nonostante diversi incontri con parte ricorrente, l'intermediario in data 08.02.2018 confermava la propria decisione assegnando cinque giorni per la comunicazione delle coordinate bancarie ove trasferire il saldo ed il conto veniva estinto il 16.02.2018. Contestava la pretesa di corresponsione degli interessi dal 16.02.18 all'8.5.18, in quanto priva di giustificazione, nonché basata sul presupposto ipotetico che il saldo sarebbe rimasto invariato per i mesi successivi alla chiusura così come il tasso variabile. Il calcolo della ricorrente, inoltre, non teneva conto della ritenuta fiscale. Affermava, ancora, che il diritto di recesso era previsto dal contratto nonché la correttezza del procedimento seguito, con la concessione, addirittura, di un termine di gran lunga più lungo rispetto a quello contrattuale; riferiva che l'ulteriore slittamento della data di estinzione sarebbe dipeso unicamente dall'instaurazione della procedura di reclamo. Infine, affermava che non sarebbe stata fornita prova del danno subito. Concludeva per la legittimità del recesso e per il rigetto delle richieste restitutorie e risarcitorie avanzate dalla ricorrente.

DIRITTO

La questione concerne la legittimità del recesso esercitato dall'intermediario resistente dal rapporto di conto corrente e dai servizi ad esso connessi. Osserva il Collegio come non possa essere messo in discussione il diritto della banca di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente bancario: gli artt. 1373 e 1855 c.c. attribuiscono, infatti, alla prima (la banca) il diritto potestativo di recedere unilateralmente da un contratto se questo diritto è previsto dal contratto medesimo oppure se il

contratto è a tempo indeterminato, vincolandolo, in quest'ultima ipotesi, soltanto ad una previa informazione nei confronti dell'altro contraente (ossia, di quello che subisce il recesso) e ad una condotta secondo buona fede, così come previsto dall'art. 1375 c.c. Nei casi in cui il contratto o la legge lo consentano, è, peraltro, pienamente legittima la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, anche in mancanza di una specifica motivazione: purché il recesso ad nutum sia preceduto da un preavviso nel termine previsto dagli usi o, in mancanza, di un giorno, come stabilito nel contratto oggetto di esame (cfr., di recente, Collegio di Milano, decisione n. 10905 e n. 10313 del 2018). Nonostante la non sindacabilità delle relative motivazioni, le modalità di esercizio del diritto di recesso possono essere valutabili sulla base del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 63/2012). Nel caso di specie, l'intermediario si è pienamente attenuto ad un siffatto principio, sia nell'esercizio del diritto di recesso (che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non è stato "immediato", posto che il conto è stato chiuso in un momento successivo, come risulta dalla documentazione versato in atti) sia sotto il profilo della condotta tenuta nei confronti del cliente. Il contratto, più precisamente, prevedeva (all'art.13) la possibilità per ciascuna delle parti di recedere "... in qualsiasi momento con preavviso scritto di un giorno...". Tale clausola non risulta essere stata modificata nel corso del rapporto. Né può ritenersi che la stessa modifica sia stata provocata da quella che ha rimodulato il tasso d'interesse che avrebbe dovuto essere corrisposto in un certo periodo di esecuzione del contratto: detta modifica, in effetti, non ha fatto sorgere nessun obbligo per l'intermediario di pagare al correntista l'interesse fino ad una determinata scadenza (ossia, fino all'8.5.2018). Ne deriva che, a prescindere dalla qualificazione della seconda dichiarazione del resistente come nuovo recesso, oppure come conferma della precedente dichiarazione ad esito di infruttuose trattative, il termine contrattuale risulta comunque rispettato. Dalle evidenze documentali, inoltre, emerge come il recesso sia stato comunicato per la prima volta in data 3 agosto 2017 e che si sia, poi, definitivamente perfezionato in data 16 febbraio 2018; ciò smentisce le doglianze di parte ricorrente relative alla mancanza di idoneo preavviso e alle lungaggini dei tempi necessari ad accendere un altro rapporto di conto corrente presso diverso intermediario. Nella specie non risulta neppure alcuna prova di un comportamento del resistente censurabile sotto il profilo della contrarietà a buona fede, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda comunicazione di avvenuto recesso. Da quanto innanzi, discende la legittimità del recesso esercitato dall'intermediario ed il conseguente rigetto della richiesta di corresponsione degli interessi fino alla "data di scadenza naturale del contratto" (che, peraltro – si ribadisce – non si tratta di scadenza naturale del contratto, essendo lo stesso contratto stipulato a tempo indeterminato: il ricorrente desume una scadenza naturale del contratto in virtù della circostanza che il tasso di interesse è stato modificato con riferimento ad un lasso di tempo ben preciso: dal 6.5.2017 al 6.5.2018) Neppure le richieste risarcitorie avanzate da parte ricorrente, oltretutto non supportate da elementi di prova, possono essere accolte. Questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma, n. 1027 del 2013) ha fatto dichiaratamente proprio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto lesa» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell'art.

1226 c.c. Parte ricorrente non ha, tuttavia, dato alcuna prova di aver subito un danno patrimoniale che sia risarcibile. Per quanto riguarda specificamente il danno non patrimoniale, esso è presunto fino a prova contraria, laddove sia stata provata la violazione di un diritto della personalità del danneggiato che sia costituzionalmente garantito (Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 30 agosto 2007, n. 18136). Si deve rilevare, infatti, che, secondo i principi di diritto enunciati da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2007, n. 26972 e n. 26973, il danno non patrimoniale non sussiste in re ipsa, ma costituisce soltanto una conseguenza normale della violazione di un altrui diritto fondamentale (Collegio di Coordinamento, n. 3089 del 2012 e n. 3503 del 2012). Nel caso di specie, non risulta che sia stato violato un diritto fondamentale della ricorrente. Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dev'essere pertanto respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.